

**STUDIO**  **DANTE**

*Consulenza e Progettazione  
Per. Ind. Luciano Petrongari*

## **Piano Comunale di Zonizzazione Acustica**

**COMUNE:**

**COMUNE DI MONTASOLA**

---

**COMMITTENTE:**

**COMUNE DI MONTASOLA**

---

**PRATICA I156RR06**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 3 - Piani aziendali di risanamento acustico
- Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico
- Articolo 5 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 6 - Requisiti acustici degli edifici
- Articolo 7 - Disposizioni transitorie

**TITOLO II**

**ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

- Articolo 8 - Definizioni e deroghe
- Articolo 9 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 10 - Orari
- Articolo 11 - Limiti massimi
- Articolo 12 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 13 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto
- Articolo 14 - Localizzazione delle aree
- Articolo 15 - Orari
- Articolo 16 - Limiti massimi
- Articolo 17 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee

**TITOLO III**

**ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

- Articolo 19 - Macchine da giardino**
- Articolo 20 - Macchine agricole**
- Articolo 21 - Macchine operatrici**
- Articolo 22 - Allarmi acustici**

**TITOLO IV**

**SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 23 - Sanzioni**
- Articolo 24 - Sospensione, revoca, autorizzazioni**
- Articolo 25 - Disposizioni finali**



**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. Lazio 18/2001.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": determina i valori limite (immissione, emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far riferimento la classificazione acustica.
4. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico": non ha riferimenti diretti a la classificazione acustica del territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura, fornisce la base tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale.
5. D.P.C.M. del 01/ 03/ 91 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e  
nell'ambiente esterno;
6. D.G.R. 13/ 10/ 93, n° 7804 – concernente criteri generali nella classificazione acustica del  
territorio;
7. D.M. 11/ 12/ 96 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a cicli produttivo
8. D.M. 31/ 10/ 97 – Metodologie di misura del rumore aeroportuale;
9. D.P.C.M. del 05/ 12/ 97 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
10. D.P.R. n° 496 dell'11/ 12/ 97 – Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento

**acustico prodotto dagli aeromobili civili;**

- 11. D.M. del 16/ 03/ 98 – Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;**
- 12. D.P.R n° 459 del 18/ 11/ 98 – Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.**



**ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M.<sup>1</sup> 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

**Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 – DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<sup>1</sup> Decreto Presidente Consiglio dei Ministri



**Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 – DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>III aree di tipo misto</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>IV aree di intensa attività umana</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>V aree prevalentemente industriali</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**Tabella 3: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 – DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>	<b>47</b>	<b>37</b>
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	<b>52</b>	<b>42</b>
<b>III aree di tipo misto</b>	<b>57</b>	<b>47</b>
<b>IV aree di intensa attività umana</b>	<b>62</b>	<b>52</b>
<b>V aree prevalentemente industriali</b>	<b>67</b>	<b>57</b>
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>



**CLASSE I** — aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II** — aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III** — aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV** — aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V** — aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI** — aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

### Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;



- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.



**valori di attenzione - Leg in dB(A)**

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

1. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

**PER CONTRADDISTINGUERE LE FASCIE DI ZONIZZAZIONE VERRA' AI SENSI DELLA L.R. 03/08/2001 NUM.18 ADOTTATA LA SEGUENTE CAMPITURA**

	CLASSE I		SOTTO 35 dB(A)
			TRA 35 E 40 dB(A)
	CLASSE II		TRA 40 E 45 dB(A)
			TRA 45 E 50 dB(A)
	CLASSE III		TRA 50 E 55 dB(A)
			TRA 55 E 60 dB(A)
	CLASSE IV		TRA 60 E 65 dB(A)
	CLASSE V		TRA 65 E 70 dB(A)
	CLASSE VI		TRA 70 E 75 dB(A)
			
			TRA 75 E 80 dB(A)
			OLTRE 80 dB(A)

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE MONTASOLA

La classificazione acustica del territorio comunale è stata sviluppata in collaborazione con i competenti uffici comunali e con i professionisti consulenti del Comune, in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio. La metodologia seguita si compone delle fasi di lavoro evidenziate nella DGR, e più precisamente:

**FASE 1:** Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;

**FASE 2:** Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC<sup>2</sup>, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di classificazione acustica;

**FASE 3:** Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;

**FASE 4:** Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;

**FASE 5:** Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture sottofase A dei trasporti sottofase B.

### ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI (FASE I)

E' stata acquisita la cartografia tecnica di base relativa al territorio comunale ed alle aree di destinazione d'uso previste dal PRGC; in particolare si è fatto riferimento ai seguenti documenti

tavola — scala 1: 1 000 oppure scala 1:5000 — Territorio urbano

tavola — scala 1:10000 — Territorio comunale

Sono stati inoltre raccolti ed analizzati documenti ed informazioni su quanto

---

<sup>2</sup> Piano regolatore generale comunale

disponibile in merito ai dati sulla popolazione residente, a studi sul traffico ed eventuale piano urbano del traffico, ad eventuali zonizzazioni acustiche già disponibili per i Comuni limitrofi, alla localizzazione e descrizione degli insediamenti per i quali la quiete rappresenta un parametro determinante come complessi scolastici, case di cura, ospedali, centri per anziani, parchi, ecc. e di quelli potenzialmente rumorosi come attività industriali, commerciali, artigianali, infrastrutture di trasporto.

**ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (FASE II)**

In tale fase sono state analizzate le informazioni ed i documenti ricevuti, al fine di ricercare la corrispondenza fra le zone urbanistiche ivi definite e le zone acustiche, tenuto conto dei ricettori sensibili (classe I), delle aree ad esclusivo utilizzo industriale (classe VI), delle specifiche indicazioni riportate nella DGR<sup>3</sup> e della possibilità di assumere per alcune zone una classificazione intermedia esempio classe I-II oppure classe II-III; la classificazione acustica di queste ultime è stata meglio definita nelle fasi successive.

Non si sono considerate le infrastrutture dei trasporti, ma solamente gli insediamenti residenziali e lavorativi; la relazione tra destinazione d'uso delle aree secondo PRGC<sup>4</sup> e la classe acustica ipotizzata è illustrata nella tabella seguente.



**Tabella 1 Corrispondenze fra aree definite nel PRGC e classificazione acustica**

. Denominazione zone PRGC	Codice PRGC	Classe . acustica
---------------------------	-------------	-------------------

3 Delibera Giunta Regionale  
4 Piano Regolatore Generale Comunale

<b>CENTROSTORICO</b>		<b>II</b>
<b>RISTRUTTURAZIONE</b>		<b>III</b>
<b>COMPLETAMENTO</b>		<b>III</b>
<b>ESPANSIONE</b>		<b>III</b>
<b>ARTIGIANATO PICCOLA INDUSTRIA</b>		<b>V</b>
<b>ZONA AGRICOLA</b>		<b>II</b>
<b>ATTREZZATURE IMPIANTI</b>		<b>III</b>
<b>INTERESSE PUBBLICO</b>		<b>III</b>
<b>STRUTT. SCOLASTICHE</b>		<b>III</b>
<b>SPORTIVE E RICREATIVE</b>		<b>IV</b>
<b>PARCHEGGI</b>		<b>II</b>
<b>VERDE PUBBLICO</b>		<b>II</b>
<b>VERDE PRIVATO</b>		<b>II</b>
<b>ATTR.TURISTICHE</b>		<b>VI</b>
<b>VIABILITA'</b>		<b>SECONDO PERCORRENZA</b>
<b>ZONE CIMITERIALI</b>		<b>I</b>

**Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (FASE III)**

La bozza di classificazione predisposta alla fase I è stata perfezionata mediante sopralluoghi sul territorio con lo scopo di confrontare lo stato effettivo dei luoghi e le prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio, per tutte quelle aree in cui non è stato possibile attribuire in modo univoco la relativa classe acustica correlando la classificazione acustica con lo strumento urbanistico (che è strumento programmatico, che tiene conto solo parzialmente dello stato dei luoghi). I risultati dell'attività sopra esposta sono riportati in una tabella riassuntive riportate nel seguito: la tabella 2 "criteri di classificazione acustica delle aree" nella quale sono correlate le zone urbanistiche con la classificazione acustica individuata per le singole zone. Per ulteriori chiarimenti si rimanda la visione agli elaborati grafici.

**Tabella 2— Criteri di classificazione acustica delle aree**

La classificazione acustica relativa a tale fase è riportata nelle seguenti tavole grafiche allegate:

**Tabella 2 Criteri di classificazione acustica delle aree**

<b>CLASSE ACUSTICA</b>	<b>NOTE RELATIVE AI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b>
<b>I</b>	In tale classe è stata inserita le aree cimiteriali. Le Zone Vincolate
<b>II</b>	Sono state inserite in questa classe tutte le aree residenziali corrispondenti ai centri storici,
<b>III</b>	Sostanzialmente sono state inserite le aree Attrezzature e serv. Pubblici, Parcheggi, Attrezzature e serv.Privati, zone a completamento ed espansione.
<b>IV</b>	Zone industriali e artigianali. Attrezzature sportive e Turistiche
<b>V</b>	Zone industriali e artigianali.
<b>VI</b>	Non si sono evidenziate aree da inserire in tale classificazione.

**OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (FASE IV) ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO**

L'obiettivo di questa fase è quello di classificare acusticamente il territorio comunale evitando un'eccessiva suddivisione dello stesso che renderebbe di difficile applicazione pratica la classificazione acustica.

Sostanzialmente tale fase incide sulle classi II-III-IV-V e VI secondo le indicazioni ed i criteri riportati nella DGR; le aree poste in classe I non vengono mai modificate in questa fase di omogeneizzazione (salvo la situazione particolare in cui l'area di un



poligono in classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in classe I compreso).

La superficie di riferimento per l'omogeneizzazione è l'isolato definito come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche: secondo quanto riportato nella DGR la superficie minima al disotto della quale occorre attuare il processo di omogeneizzazione secondo i criteri indicati è pari a circa 10.000 m<sup>2</sup>.

Nel caso in esame sono state individuate le seguenti aree di omogeneizzazione:

Per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, non sono state individuate in nessuna Zona. La classificazione acustica risultante dopo le operazioni di omogeneizzazione relative alla fase III, è riportata nella seguente cartografia allegata (che evidentemente va letta in sostituzione della cartografia relativa alla fase precedente):

#### INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO (FASE V-A)

Nei casi in cui, nonostante l'omogeneizzazione, risultino accostate aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A) (definito "accostamento critico") ed in assenza di discontinuità morfologiche che possano giustificare tale situazione (es. zona collinare o montana), è necessario provvedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto"; tale operazione, che è da eseguire su quelle parti del territorio non urbanizzate o a ridotta saturazione, consiste nel ricavare da una o più aree in accostamento critico, fasce di territorio delimitate, di norma, da confini paralleli e distanti di almeno 50 metri.

Nel caso specifico, allo scopo di agevolare l'utilizzo pratico dell'elaborato finale di classificazione acustica, si è preferito definire le fasce cuscinetto in modo tale da seguire il più possibile la lottizzazione dei terreni riportata in cartografia, o punti di riferimento quali ad esempio l'incrocio di due o più lotti, mantenendo comunque la larghezza minima della fascia cuscinetto, non inferiore ai 50 metri ed un certo parallelismo dei confini.

Le fasce cuscinetto inserite nel caso in esame sono indicate in tabella 4 seguente.

Tabella 3 — Fasce cuscinetto inserite

FASCIE CUSCINETTO	DESCRIZIONE AREE ADIACENTI	ZONA INTERESSE
200 Metri	Area Agricole – Aree Urbane	Aree Cimiteriali
50 Metri	Area Agricole – Aree Urbane	Aree destinate a impianti di presa
200 Metri	Area Agricole – Aree Urbane	Depuratori
50 Metri	Area Agricole – Aree Urbane	Strade ad elevata percorrenza

#### INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (FASE IV-B)

Per ogni tipologia d'infrastruttura di trasporto (aerea, ferroviaria e stradale), sono da identificare specifiche aree di rispetto definite "fasce di pertinenza" all'interno delle quali entrano in vigore precisi limiti sonori integrativi a quelli previsti dalla classificazione acustica: al di fuori di tali fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto non potrà superare i valori limite determinati dalla classificazione acustica del territorio così come redatta secondo le fasi precedentemente descritte.

Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1997 all'art. 6 definisce i confini di tre aree di rispetto identificate come zona A, zona B e zona C per le quali sono individuati livelli sonori di valutazione del rumore aeroportuale (LVA) e precisamente:

- zona A - l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);
- zona B - l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
- zona C - l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A);

Al di fuori delle aree di rispetto definite come zona A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).

Per quanto concerne invece le infrastrutture ferroviarie, il Decreto del Presidente



della Repubblica n°459 del 18 novembre 1998 all'art. 3, stabilisce due fasce territoriali di pertinenza sia per le infrastrutture esistenti nonché varianti o infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti sia per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiori a 200 Km/h; per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h è invece prevista un'unica fascia di pertinenza.

Nel dettaglio le fasce di pertinenza citate, sono definite a partire dalla mezzeria dei binari esterni ed in particolare sono denominate:

- fascia A: la prima, più vicina all'infrastruttura e della larghezza di metri 50;

Nel caso in esame, state evidenziate fasce di pertinenza in merito ad infrastrutture a ferroviarie e stradali data la mancanza di tali infrastrutture sul territorio comunale di ampiezza come da fascia A.

#### **Classificazione acustica risultante al completamento della fase 5**

La proposta di classificazione acustica definitiva, risultante dopo le operazioni relative alla fase 5 inserimento fasce cuscinetto e fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è riportata sulla cartografia allegata.

#### **4 CONCLUSIONI**

La presente relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale, unitamente alle cartografie riportate nei disegni, costituisce l'elaborato di cui all'art. 7 Della Legge Regionale: con tale elaborato è possibile avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica.

Si evidenzia il fatto che nell'ambito della classificazione acustica non sono presenti casi di adiacenza di classi non contigue (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)).

### ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.18 della L.R. Lazio n.18/2001, apposito piano di impatto acustico (PdIA<sup>5</sup>), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

### ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/2001 i seguenti soggetti :

- a) titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
- b) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- d) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- e) discoteche
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

<sup>5</sup> Piano di Valutazione di Impatto Acustico

**i richiedenti il rilascio**

- i) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;**
- j) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;**
- k) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;**

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.



**ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/2001:

- 1) scuole e asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

**ART. 6 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI**

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' All. A del DPCM 15/12/1997.

**ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a cio' abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. Lazio n. 18/2001

## **TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### **ART. 8 DEFINIZIONI E DEROGHE**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento

### **CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 1**

#### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

### **ART. 9 IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### **ART. 10 ORARI**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

### **ART.11 LIMITI MASSIMI**

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici,

in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

#### **ART. 12 EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 2**

#### **ART. 13 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

#### **ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE**

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata come segue:

##### **MONTASOLA PIAZZA COMUNALE**

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

#### **ART. 15 ORARI**

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico

#### **ART. 16 LIMITI MASSIMI**

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;



**CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE**

**ART.17 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli art. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

**ART. 18 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE  
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante pro tempore dell'attività' deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole , ovvero in zone poste in classe 1.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

### **TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **ART. 19 MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART.20 MACCHINE AGRICOLE**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART.21 MACCHINE OPERATRICI**

L'impiego temporaneo di macchine operatrici per i lavori di svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campagne della raccolta differenziata, di spazzamento e lavaggio automatico delle strade nonché ogni altra attività che preveda l'uso di macchine operatrici in deroga ai limiti di classificazione acustica e' consentito dalle 5.30 alle 20 nei giorni feriali e dalle 6.00 alle 12.30 nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

**ART.22 ALLARMI ACUSTICI**

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

**TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.23**

**SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95.

**ART.24 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

**ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI**

1 - Il presente regolamento modifica ed integra il Regolamento Edilizio Comunale, Il Regolamento Comunale ed il Regolamento di Igiene.



ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE .....	6
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE MONTASOLA .....	11
ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI (FASE I) .....	11
ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (FASE II) .....	12
Tabella 1 Corrispondenze fra aree definite nel PRGC e classificazione acustica .....	12
Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (FASE III) .....	14
Tabella 2— Criteri di classificazione acustica delle aree.....	15
OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (FASE IV).....	15
INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO (FASE V-A) .....	16
Tabella 3 — Fasce cuscinetto inserite.....	17
INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (FASE IV-B) .....	17
ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	19
ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	19
ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO .....	21
ART. 6 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	22
ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	22
TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....	23
ART. 8 DEFINIZIONI E DEROGHE .....	23
CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 1.....	23
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	23
ART. 9 IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	23
ART. 10 ORARI .....	23
ART.11 LIMITI MASSIMI .....	23
ART. 12 EMERGENZE .....	24
CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 2.....	24
ART. 13 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO .....	24
ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE .....	25
ART. 15 ORARI .....	25
ART. 16 LIMITI MASSIMI .....	25
CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE.....	26
ART.17 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	26
ART. 18 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	26
TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....	27
ART. 19 MACCHINE DA GIARDINO.....	27
ART.20 MACCHINE AGRICOLE.....	27
ART.21 MACCHINE OPERATRICI.....	27
ART.22 ALLARMI ACUSTICI.....	28
TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....	28
ART.23.....	28
ART.24 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	28
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI .....	28